

**MODALITA' DI EROGAZIONE BUONO SOCIALE  
PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E DI ETA' SUPERIORE  
AI 5 ANNI COMPIUTI**

**CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO**

**Art. 1**

**OGGETTO E FINALITA'**

Le presenti modalità di attuazione regolano l'accesso e la fruizione del buono sociale per persone anziane non autosufficienti e con disabilità grave e/o gravissima necessitanti di assistenza continua al domicilio, residenti nei Comuni dell'Ambito del Rhodense.

Il beneficio verrà riconosciuto a seguito di domande presentate, entro i termini di cui all'art. 3, da richiedenti aventi i requisiti di cui ai successivi articoli, e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate con DGR 1669/2023 e successiva integrazione con DGR 2033/2024

La misura si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. L'intervento consiste nell'erogazione di un buono sociale con frequenza mensile, finalizzato ad acquistare prestazioni da assistente personale impiegato con regolare contratto o a compensare prestazioni di assistenza assicurate da caregiver familiare intesa come "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero di un familiare entro il terzo grado"

**Art. 2**

**DESTINATARI DEL BENEFICIO**

Destinatari del buono sono i cittadini di cui all'art. 1 residenti nei Comuni di Arese, Lainate, Cornaredo, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se e Vanzago, che presentano le seguenti caratteristiche:

1. essere non autosufficienti con riconoscimento di invalidità al 100%
2. riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 (non obbligatoria per persone con disabilità grave di età fino a 64 anni);
3. essere in possesso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, c.3 della L.104/92 (non obbligatoria per persone anziane di età superiore ai 65 anni) In attesa di definizione dell'accertamento della L. 104 l'istanza può essere comunque presentata;
4. avere un'età superiore ai 5 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
5. essere collocati presso il domicilio e necessitare di assistenza continuativa: il suddetto requisito risulta attestato attraverso l'apposita autocertificazione presente nell'istanza al beneficio;
6. essere assistiti presso il proprio domicilio da un assistente personale regolarmente assunto e/o da un caregiver familiare inteso come persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero di un familiare entro il terzo grado

Responsabile del Procedimento: **Guido Ciceri** e-mail: [ufficio.piano@sercop.it](mailto:ufficio.piano@sercop.it)

7. avere un ISEE in corso di validità entro i valori massimi previsti, come di seguito specificato:

- a) Per beneficiari maggiorenni: ISEE SOCIO-SANITARIO NON RESIDENZIALE in corso di validità (ai sensi del DPCM 159 del 05/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi) per un valore non superiore a € 25.000. Si precisa che il nucleo familiare da dichiarare ai fini dell'ISEE ordinario deve comprendere tutti coloro presenti nello stato di famiglia; sarà possibile presentare l'ISEE nucleo-ristretto socio sanitario solo nei casi in cui è consentito dalla regolamentazione ISEE
- b) Per i beneficiari minorenni: ISEE ORDINARIO in corso di validità (ai sensi del DPCM 159 del 05/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi) per un valore non superiore a € 40.000.  
In caso di domanda presentata da disabile minorenne l'ISEE da presentare coincide con ISEE ordinario per prestazioni rivolte ai minorenni.

Requisiti di accesso al buono sociale	Minori 5-17 Anni	Adulti con disabilità di età 18-64 Anni	Anziani non autosufficienti >65 Anni
Invalità al 100%	Non necessario	Obbligatorio	Obbligatorio
Indennità accompagnamento L. 18/1980 e succ. mod./int. con L.508/1988	Non necessario	Non necessario	Obbligatorio
Indennità di frequenza L.118/71 e succ. mod./int. Con L.89/90	Richiesta se disponibile		
Certificazione L.104/92 art.3 c.3	Obbligatorio	Obbligatorio ma non necessario in caso di possesso di indennità accompagnamento L. 18/1980 e succ. mod./int. con L.508/1988	Non necessario
Tipologia ISEE richiesto	Ordinario	Socio-sanitario non residenziale*	Socio-sanitario non residenziale*
Importo massimo ISEE consentito	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Presenza di assistenza al proprio domicilio di un caregiver familiare e/o assistente personale	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

\* si precisa che il nucleo familiare da dichiarare ai fini dell'ISEE ordinario deve comprendere tutti coloro presenti nello stato di famiglia; sarà possibile presentare l'ISEE nucleo-ristretto socio sanitario solo nei casi in cui è consentito dalla regolamentazione ISEE

**Il Buono sociale Misura B2 è incompatibile per coloro che beneficiano dei seguenti interventi/servizi:**

- Misura B1
- Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018 e s.m.i.
- inserimento o frequenza di centri diurni (CDD, CSE, SFA, CD, CDI, ecc.)
- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- sostegni di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici, privati o Enti previdenziali (es. Home Care Premium/INPS HCP sia con prestazione integrativa che prevalente);
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente impiegato.

L'erogazione o gli interventi relativi alle misure di cui sopra determinano l'inammissibilità della richiesta.  
**L'Ufficio incaricato dell'istruttoria provvederà ad effettuare controlli in merito alle richieste pervenute.**

### **Art. 3 MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO**

Il presente bando sarà aperto dal 30/04/2024 al 31/05/2024. Le domande, per candidarsi alla suddetta misura, dovranno essere presentate **entro le ore 14:00 di venerdì 31 Maggio 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata. Non saranno ammesse domande inviate attraverso canali diversi da quello previsto, anche se presentate entro i termini di scadenza dall'avviso.**

In caso di necessità Sercop fornisce assistenza telefonica per la compilazione della domanda attraverso contatti e gli orari seguenti:

- **MATTINA:** martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00
- **POMERIGGIO:** lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 16:00

al numero telefonico: 02-93207313

In caso di difficoltà l'operatore potrà fissare un appuntamento per la compilazione della domanda. Sede e orari saranno concordati con l'operatore.

Il richiedente presenta domanda direttamente sulla piattaforma e allega la seguente documentazione:

1. Copia di un documento d'identità in corso di validità della persona anziana non autosufficiente o della persona con disabilità
2. Copia della tessera sanitaria della persona anziana non autosufficiente o della persona con disabilità
3. Copia di un documento d'identità in corso di validità della persona che presenta la domanda per conto della persona anziana non autosufficiente o della persona con disabilità (se diversa dal richiedente)
4. ISEE 2024 o in attesa di elaborazione ISEE:
  - a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica (ISEE in corso di validità come indicato all'articolo 2)
  - b. ricevuta di avvenuta presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) rilasciata dall'ente acquirente (CAF, Inps, ecc...)
5. Verbale d'invalidità o certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, c.3 della L.104/92
6. Verbale di invalidità con indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 o in caso di minori, se disponibile, indennità di frequenza ai sensi della L. 118/71 e successive modifiche/integrazioni con L.289/90
7. Documentazione che attesta la tipologia di assistenza:
  - a. **In caso di assistenza prestata da un assistente personale regolarmente assunto:** contratto di lavoro del/della badante con l'indicazione del n. ore a settimana prestate per l'assistenza e copia dei pagamenti dei contributi degli ultimi due trimestri
  - b. In caso di **assistenza prestata da un caregiver familiare:** copia di un documento d'identità del caregiver familiare che partecipa e sottoscrive il Progetto Individuale Personalizzato Partecipato
8. Autodichiarazione di presentazione domanda con firma autografa (si veda allegato 1)
9. In caso di minori: autodichiarazione firmata da entrambi i genitori per la presentazione della domanda

Il servizio potrà provvedere d'ufficio all'acquisizione del certificato di residenza o altra documentazione prevista depositata previo consenso da parte del richiedente, al fine di rendere più agevole l'inoltro della richiesta.

---

Successivamente alla ricezione della domanda, il richiedente sarà contattato telefonicamente da un'assistente sociale per concordare un appuntamento finalizzato alla valutazione al domicilio.

Il personale incaricato alla valutazione verificherà la veridicità delle condizioni auto-dichiarate e le condizioni sociali di accesso al beneficio.

La valutazione al domicilio è imprescindibile per la conclusione dell'istruttoria di valutazione, per cui l'impossibilità di effettuare la visita domiciliare determinerà l'annullamento della domanda.

Nel caso di assistenza fornita solo dal caregiver familiare, quest'ultimo deve essere presente durante l'appuntamento con l'assistente sociale. Non si potrà procedere alla visita nel caso in cui la persona richiedente si trovi da sola al domicilio.

La fase di istruttoria prevede anche la compilazione delle schede di valutazione a cura dell'assistente sociale che dovranno essere opportunamente sottoscritte dal richiedente o dal caregiver presente durante la visita.

Durante il colloquio, per la corretta compilazione delle schede di valutazione, l'assistente sociale potrebbe avere la necessità di ulteriori chiarimenti sulla documentazione, pertanto si invita a disporre della documentazione presentata ed in particolare del verbale di invalidità con diagnosi, senza omissis.

Solo nel caso di domande da parte di persone con assistente familiare regolarmente assunta già beneficiarie del precedente bando e che quindi hanno priorità di accesso al contributo, si prevede una rivalutazione anche solo telefonica delle condizioni attuali.

#### **Art. 4 ENTITA' DEL BUONO**

Il buono sarà riconosciuto ai beneficiari con le seguenti modalità:

- Quota mensile di **€ 100,00** per assistiti al domicilio dal solo caregiver familiare (importo massimo stabilito da direttive Regione Lombardia – DGR 2033/2024)
- Quota mensile del valore compreso tra € 400,00 e € 600,00 per assistiti al domicilio da un/una badante regolarmente assunto/a. L'ammontare del buono sarà calcolato in proporzione alle ore di assistenza previste dal contratto di lavoro del/della badante attraverso una progressione lineare, in cui gli estremi saranno:
  - Valore assistenza mensile =1h/settimana: valore mensile buono = € 400,00
  - Valore assistenza mensile = 54h/settimana: valore mensile buono = € 600,00

La fruizione del beneficio da parte di più soggetti conviventi all'interno dello stesso nucleo familiare comporta una riduzione del 20% da applicarsi a ciascun buono. In ogni caso il buono erogato a singolo beneficiario non potrà essere inferiore alla soglia di € 100,00/mese.

#### **Art. 5 PRIORITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D'AMBITO**

Si procederà alla formazione di una graduatoria di Ambito che terrà conto della seguente priorità in ordine di importanza:

Priorità	Scala/riferimento	Descrizione Criterio	Attribuzione punteggi
1	Continuità assistenziale per buono AF	I beneficiari della misura B2 della precedente annualità 2023/2024 che hanno un assistente personale regolarmente assunto hanno la priorità	0
		Tutti gli altri richiedenti	1
2	Scala ADL	alta intensità	Da 0 a 2
		media intensità	Da 3 a 4

		bassa intensità	Da 5 a 6
3	Età	a parità di punteggio scala ADL la graduatoria sarà per ordinamento crescente di età	
4	Copertura Assistenziale	bisogno completamente insoddisfatto	0
		parzialmente soddisfatto di alta intensità	Da 1 a 4
		bisogno parzialmente soddisfatto di media entità	Da 5 a 9
		bisogno completamente soddisfatto o non presente	10
5	Reddituale	Ordinamento sulla base del valore ISEE in ordine crescente	

La valutazione delle domande e l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria saranno effettuati attraverso una fase conoscitiva e di valutazione del richiedente da parte di un'assistente sociale di Sercop.

La graduatoria sarà validata da una commissione tecnica composta da referenti dell'Ufficio di Piano; successivamente sarà approvata con delibera dal CdA di Sercop e infine consultabile **esclusivamente** sul sito [www.sercop.it](http://www.sercop.it) dopo il 30 giugno 2024. Si raccomanda un attento monitoraggio della pagina dedicata conservando il numero identificativo fornito dal sistema all'atto di presentazione della domanda. Non è previsto l'invio di comunicazioni relative all'esito della graduatoria ai richiedenti.

#### Art. 6

#### RISORSE A DISPOSIZIONE

Le risorse complessivamente a disposizione per l'erogazione della misura buono sociale B2 sono complessivamente pari a € 300.558,00

#### Art. 7

#### DECORRENZA ED EROGAZIONE DEL BUONO

Il buono viene erogato per 12 mesi e il beneficio verrà riconosciuto dal mese di luglio 2024.

**Il beneficio potrà essere versato esclusivamente su un conto corrente intestato al beneficiario.**

Al termine dei 12 mesi – da luglio 2024 a giugno 2025 - non si darà luogo ad alcuna proroga o rinnovo del beneficio. In caso di rifinanziamento della misura sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.

L'erogazione avverrà su base mensile posticipata, previo invio da parte del beneficiario o della famiglia entro il giorno 5 di ogni mese del modulo di esistenza in vita e della continuità della permanenza al domicilio, riferito al mese precedente.

Il modulo sarà messo a disposizione dall'amministrazione di Sercop qualora l'utente risultasse beneficiario del buono.

**I bonifici relativi alla mensilità riconosciuta saranno liquidati tra il 20° e il 30° giorno del mese successivo.**

In qualsiasi momento dell'anno, durante l'erogazione del beneficio, i beneficiari potrebbero essere sottoposti a controlli documentali d'ufficio o domiciliari da parte di Sercop.

Il diritto al beneficio decade il giorno stesso dei seguenti eventi:

- decesso del beneficiario
- ricovero definitivo presso struttura residenziale
- erogazione in corso d'anno di altra misura incompatibile ai sensi dell'art.2
- trasferimento in altra Regione

In tali casi l'erogazione del buono avverrà proporzionalmente ai giorni di assistenza fruiti nel mese. La decadenza non opera in caso di ricoveri ospedalieri temporanei.

